

REGOLAMENTO

D'ESERCIZIO DEI PORTI DI MURALTO

1. SCOPO

Questo regolamento persegue gli scopi seguenti:

- mantenere i porti comunali in buono stato;
- evitare emissioni di ogni genere nelle acque del lago;
- rendere confortevole il convivere di tutti gli utenti;
- garantire la sicurezza degli utenti e del pubblico.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Questo regolamento si applica a tutto il comprensorio dei porti di Muralto, comprese le loro attrezzature situate a terra.

Esso è vincolante nei confronti di tutti i locatari di posti di attracco e di tutte le altre persone che si soffermano all'interno delle aree dei porti.

3. ACCESSO AI PORTI

Il pubblico usufruisce di libero accesso ai moli dei porti.

l'accesso ai porti e alle loro attrezzature è riservato ai locatari, nonché ai loro ospiti.

E' vietato l'ormeggio permanente nelle zone esterne dei moli.

In caso di emergenza, natanti in difficoltà, non appartenenti a locatari, possono rifugiarsi nei porti.

4. ASSEGNAZIONE DEI POSTI DI ATTRACCO

Tutti coloro che intendono attraccare natanti nei porti di Muralto devono presentare domanda scritta al Municipio:

Le imbarcazioni devono essere munite della targa di immatricolazione, ben visibile, per consentire l'identificazione del proprietario.

Il Municipio attribuisce i posti di attracco secondo l'ordine di priorità seguente:

- a) detentori domiciliati a Muralto;
- b) detentori con residenza secondaria nel Comune;
- c) patrizi di Muralto;
- d) altri.

La concessione ha la validità fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Essa si rinnova tacitamente di anno in anno, se nessuna delle parti inoltra disdetta scritta entro il 30 settembre che precede la data di scadenza.

La concessione viene rilasciata a titolo strettamente personale, per cui ne è escluso il trasferimento ad altre persone.

In caso di vendita di un natante, l'acquirente deve presentare una nuova domanda di concessione al Municipio.

Il Municipio deciderà secondo i principi di cui all'art. 4.

5. ORMEGGIO DEI NATANTI

Le imbarcazioni devono attraccare e ormeggiare al posto loro assegnato.

Ogni detentore è tenuto a ormeggiare adeguatamente il proprio natante, in corrispondenza al numero di immatricolazione, evitando di disturbare i movimenti delle altre imbarcazioni che usufruiscono dei porti.

I natanti devono essere fissati adeguatamente ai supporti previsti a tale scopo, utilizzando ormeggi di adeguata misura e resistenza.

Ogni natante deve essere protetto sui due lati, mediante para-bordi in materiale appropriato, di entità commisurata alle dimensioni dell'imbarcazione.

E' vietata qualsiasi modifica o completazione delle installazioni: segnatamente, sono vietati lavori di traforo o altri interventi meccanici.

6. REGOLE DI CIRCOLAZIONE NEI POTI

All'interno dei porti e nelle loro immediate vicinanze la velocità dei natanti non deve superare 5 km/h.

L'accesso ai porti e ai singoli attracchi deve rimanere libero in continuità.

Valgono inoltre le disposizioni della Legge federale sulla navigazione interna.

7. MANUTENZIONE E CURA

La manutenzione ordinaria dei porti viene eseguita dal comune.

I proprietari di natanti provvedono alla buona manutenzione delle loro imbarcazioni.

In particolare, essi sono tenuti a presentare la sorveglianza e le cure del caso, segnatamente durante i giorni di pioggia e di neve, oppure quando il livello del lago tende a salire o a scendere.

Imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione, abbandonate o affondate, saranno rimosse immediatamente dal Municipio, a spese del locatario.

Ogni utente è obbligato a tenere scrupolosamente in ordine tutta l'attrezzatura e a utilizzarla con la massima cura.

Danni o difetti agli impianti o alle imbarcazioni sono da segnalare immediatamente al Municipio, rispettivamente al proprietario del natante.

8. RESPONSABILITA'

L'uso dei porti e delle attrezzature avviene a rischio dell'utente.

Il proprietario dell'imbarcazione è responsabile dei danni che questa può causare all'interno dei porti, sia ai manufatti, sia agli altri natanti.

Il Municipio non assume responsabilità in caso di avarie, incendi, furti, danni o manomissioni alle imbarcazioni, nè in casi di eventi naturali, quali alluvioni, inondazioni, forti cadute di neve, ecc.

Proprietari che affidano il loro natante a terze persone sono responsabili personalmente di eventuali danni da esse causate.

9. NORME GENERALI

- è vietato:

- fare il bagno o pescare nei porti e nelle immediate vicinanze;
- praticare il surf a meno di 50 m dai porti;

- i pontili e le rampe sono da tenere libere costantemente per garantire l'accesso agli attracchi

- sono vietati lavori di manutenzione o di riparazione ai natanti, che possano causare inquinamento o rumori eccessivi: in particolare, è vietato travasare carburanti nei natanti, eseguire cambi di olio del motore o pulire le imbarcazioni con detergenti o sostanze chimiche;

- avarie che causano perdite di olio e di carburante sono da riparare senza indugio;

- le acque luride dei natanti - acqua di sentina, dei WC e dei lavelli - devono venire evacuate nella fognatura, tramite l'apposito impianto di pompaggio;

- è vietato l'attracco di imbarcazioni munite di WC e/o lavello, il cui scarico si immette nel lago;

- WC chimici, chiusi, devono venire scaricati nel "water" del gabinetto pubblico più vicino;

- ogni utente dei porti è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia sul lago e sulle aree dei porti: qualora dovesse lasciare tracce di sudiciume, deve provvedere alla pulizia immediata;
- durante le ore notturne deve essere evitato qualsiasi rumore.

10. LUNGHEZZA DELLE IMBARCAZIONI

Sono autorizzate a ormeggiare nei porti comunali imbarcazioni, la cui lunghezza non supera m 9.00.

11. TASSE *

Le tasse annuali di concessione sono le seguenti:

- per i detentori di natanti di cui all'art. 4, lett. a):

	Porto di Burbaglio fr.	Porto di Muralto fr.
a barche con motore ausiliario fino a 6 Kw e fino ad una larghezza di 2,00 m	115.--	500.--
b barche con motore ausiliario oltre i 6 Kw e fino ad una larghezza di 2,00 m	-.--	750.--
c natanti di larghezza compresa fra m 2,00 e m 2,30	-.--	1'000.--
d natanti di larghezza compresa fra m 2,30 e m 2,50	-.--	1'250.--
e natanti di larghezza compresa fra m 2,50 e m 2,80	-.--	1'500.--
f natanti di larghezza compresa fra m 2,80 e m 3,00	-.--	2'000.--
g natanti di larghezza compresa fra m 3,00 e m 3,50	-.--	3'000.--
h natanti di larghezza superiore ai m 3,50	-.--	5'000.--

Per barche la cui lunghezza supera gli 8,00 m viene prelevata una tassa supplementare di fr. 500.-- annui;

Le tasse annuali per detentori di natanti di cui all'art. 4, lett. b) + c) + d) sono raddoppiate;

Per chi utilizza la barca a scopi commerciali o per noleggiatori di natanti viene applicata una sovrattassa di fr. 500.--.

12. INDICIZZAZIONE DELLE TASSE *

Le tasse indicate nell'art. 11 sono fissate a 142.9 punti UFIAML - Ufficio federale delle industrie, delle arti, dei mestieri e del lavoro - al 31.7.1996.

Queste tasse vengono adeguate in franchi al 31 dicembre quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo raggiunge o supera un aumento del 5 % rispetto all'indice precedente.

13. SORVEGLIANZA

Il Municipio è responsabile dell'osservanza di questo regolamento.

A coloro che non dovessero rispettare le disposizioni di questo regolamento verrà inflitta una multa fino a fr. 1'000.--.

In caso di recidiva o di infrazione grave, la concessione può venire revocata.

14. ENTRATA IN VIGORE *

Questo Regolamento è entrato in vigore il 10.2.1987, ad eccezione dei nuovi articoli 11, 12 e 14, i quali entreranno in vigore ad avvenuta ratifica degli stessi da parte del Consiglio di Stato, con effetto retroattivo a decorrere dal 1 gennaio 1997.

*) Articoli modificati

- dal Consiglio comunale il 14.10.1996
Risoluzione no. 96.10

- dal Dipartimento delle istituzioni il 12.7.2001
Risoluzione 170 - RE - 4554

* * * * *